

Direttiva di Allianz Suisse per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

(Aggiornata al 1° gennaio 2016)



Direttiva di Allianz Suisse per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

l.	Ogo	GETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
1	Prer	nessa: in cosa consiste il riciclaggio di denaro	1
2	A ch	ii si rivolge la direttiva di Allianz Suisse	1
3	Che	cosa disciplina la direttiva di Allianz Suisse?	1
II.		LIGHI E DEFINIZIONI DERIVANTI DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DE	
1		lighi	
2		nizioni	
	2.1	Detentori del controllo	
	2.2	Beneficiario ILIGO DI IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE	
1		tratti per cui vige l'obbligo di identificazione	
	1.1	Contratti di assicurazione vita individuali con componente di risparmio del pilastro 3b	
	1.2	Versamento su un conto premi prima della stipula del contratto	
	1.3	Stipula di contratti ipotecari	
	1.4	Cambio del contraente	
	1.5	Successione	
2		eto di autoidentificazione	
3		oghe all'obbligo di identificazione	
4		tificazione di una persona fisica	
	4.1	Documenti ammessi per l'identificazione	
	4.2	Contatto diretto con il cliente	
	4.3	Contatto indiretto con il cliente	
	4.4	Documentazione	
	4.5	Cliente domiciliato all'estero	
5		cedura di identificazione per persone giuridiche e società di persone	
	5.1	Aziende iscritte al registro di commercio	
	5.2	Aziende non iscritte al registro di commercio	
į	5.3	Aziende con sede all'estero	_
6		ligo di nuova identificazione	9
IV.		LIGO DI ACCERTAMENTO DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO, DEL DETENTORE DEL TROLLO E DEL BENEFICIARIO	10
1		nte diritto economico	
2		cedura di accertamento dell'avente diritto economico e del detentore del controllo	
	2.1	Dati necessari sull'avente diritto economico	
4	2.1 2.1.1		
	2.1.2		
	2.1.2		
	2.1.3		
	2.1.4		
3		ligo di puovo accertamento dell'avente diritto economico e del detentore del controllo	
		marra many recognicio della compositio della compositio della compositio della compositio della compositio del	



4	C	Obbligo di accertamento del beneficiario	11
٧.	Ρ	PARTICOLARI OBBLIGHI DI ACCERTAMENTO	12
1	Ρ	Principio	12
2	C	Quando devono essere svolti gli accertamenti particolari	12
3	C	Oggetto degli accertamenti particolari	12
4	C	Carattere inusuale della relazione commerciale o della transazione ad alto rischio	13
	4.1	Principio	13
	4.2	Tipici elementi di sospetto	13
	4.3	Comportamento del collaboratore in caso di rapporti commerciali e transazioni sospetti	14
	4.4	Dubbi residui e relative competenze	15
5	C	Operazioni a rischio	15
	5.1	Definizione di operazione a rischio	15
	5.2	Persone politicamente esposte	16
	5	5.2.1 Definizione	16
	5	5.2.2 Procedura	16
	5.3	Procedura in caso di operazioni a rischio	17
	5.4		
VI		DISPOSIZIONI FINALI	_
1		Divieto di accettazione/versamento di denaro contante, denaro WIR e assegni	
2		Obbligo di riservatezza	
3		Obbligo di documentazione	
	3.1		
	3.2		
	3.3		
4	D	Delega degli obblighi di diligenza	19
5		Obbligo di comunicazione e blocco dei beni	
6	S	Sanzioni	
	6.1	Disposizioni penali	20
	6.2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
7 Entrata in vigore			
1/1	1 C	DRGANIGRAMMA DELL'I TEFICIO ANTIRICICI AGGIO	21



I. Oggetto e campo di applicazione

1 Premessa: in cosa consiste il riciclaggio di denaro

Costituiscono riciclaggio di denaro le attività svolte con l'intento di reimmettere nel circuito finanziario ed economico legale valori patrimoniali di provenienza illecita ovvero patrimoni derivanti da attività criminali o da un delitto fiscale qualificato¹. Tali azioni sono volte a ostacolare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei suddetti valori da parte dello Stato. Sia il riciclaggio di denaro che la carente diligenza nelle operazioni finanziarie costituiscono atti perseguibili ai sensi del Codice penale svizzero (art. 305^{bis} e art. 305^{ter} CP).

Sono considerati crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 CP).

Si è in presenza di un delitto fiscale qualificato quando l'importo evaso al fisco in un periodo fiscale supera i 300'000 franchi.

2 A chi si rivolge la direttiva di Allianz Suisse

La direttiva di Allianz Suisse si rivolge a tutto il personale di Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA e Allianz Suisse Immobiliare SA (di seguito collettivamente denominate "Allianz Suisse") e delle relative agenzie, che opera nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita e dei contratti ipotecari.

Le disposizioni riguardanti i Personal Financial Services (PFS) vengono disciplinate separatamente nella "Direttiva del Comitato direttivo concernente il comparto PFS". Per PFS si intende la distribuzione di prodotti di investimento collettivo di capitale ammessi in Svizzera e prodotti ad essi collegati (es. piani di accumulo/prelievo), la distribuzione del prodotto "Conto d'investimento PFS" e le misure intese a sostegno di dette operazioni di distribuzione.

In base agli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD, sono considerati "personale di Allianz Suisse" tutti coloro che intrattengono con Allianz Suisse o con una delle relative agenzie un rapporto di lavoro, di commesso viaggiatore o di agenzia. Sono considerati "personale" anche i soggetti terzi (ad es. broker e altri intermediari) incaricati e istruiti appositamente da Allianz Suisse. La precisa estensione degli obblighi di diligenza che competono a tali soggetti è sancita contrattualmente da un accordo di delega. È vietata un'ulteriore delega a terzi (cfr. il punto VI 4).

3 Che cosa disciplina la direttiva di Allianz Suisse?

La presente direttiva disciplina le modalità di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo presso Allianz Suisse. Essa recepisce gli obblighi derivanti dal Codice penale, dalla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e dalle relative ordinanze, nonché

¹ Dal 1° gennaio 2016 tale attività è anche considerata come reato preliminare al riciclaggio di denaro.



dal regolamento dell'organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (OAD-ASA) che Allianz Suisse è tenuta a rispettare.

Nell'ambito dei contratti ipotecari l'eventuale attività di riciclaggio di denaro non avviene, come per i contratti di assicurazione sulla vita, al momento della sottoscrizione, ma a rapporto contrattuale in corso, ovvero al momento del riconoscimento degli interessi ipotecari o dell'ammortamento totale o parziale del credito ipotecario.



II. Obblighi e definizioni derivanti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro

1 Obblighi

La legge distingue fra obblighi di diligenza preventivi e obblighi in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro. Questi ultimi consistono nell'obbligo di comunicazione alle autorità competenti e nel blocco dei beni: tali misure mirano a consentire l'individuazione e il perseguimento di atti di riciclaggio eventualmente perpetrati in precedenza.

La presente direttiva riguarda in particolar modo gli obblighi di diligenza preventivi a cui soggiace ogni singolo collaboratore. Tali obblighi sono sostanzialmente i seguenti:

- identificazione del contraente;
- accertamento dell'avente diritto economico;
- accertamento del beneficiario nel caso di pagamenti;
- contributo all'accertamento delle circostanze alla base della stipula di un contratto;
- rinnovo dell'identificazione del contraente o dell'accertamento dell'avente diritto economico/detentore del controllo in caso sussistano elementi di sospetto;
- · particolari accertamenti in caso di rischi elevati;
- notifica all'Ufficio antiriciclaggio di elementi di sospetto e di operazioni a rischio;
- obbligo di documentazione.

In linea di principio, gli obblighi previsti in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro competono all'Ufficio antiriciclaggio. L'obbligo del collaboratore si limita all'individuazione, alla documentazione e alla notifica degli elementi di sospetto e delle operazioni a rischio all'Ufficio antiriciclaggio.

Allianz Suisse fornisce i moduli per l'identificazione e l'accertamento dell'avente diritto economico/detentore del controllo, così come per gli accertamenti particolari da effettuare.

2 Definizioni

2.1 Detentori del controllo

Per detentori del controllo si intendono le persone fisiche aventi diritto economico a una *persona giuridica* o a una *società di persone operativamente attiva e non quotata in borsa*, ossia le persone fisiche che controllano la società in quanto vi partecipano, direttamente o indirettamente, da sole o d'intesa con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei voti oppure la controllano *in altro modo*. Se non è possibile individuare tali persone, deve essere accertata l'identità del *membro di grado più elevato dell'organo direttivo* (*amministratore delegato*). L'accertamento del/dei detentore/i del controllo avviene tramite richiesta di una dichiarazione scritta del contraente.



Se il detentore del controllo è una *persona fisica* devono essere accertati i seguenti dati: cognome, nome, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio, data di nascita, nazionalità.

Se il detentore del controllo è una *persona giuridica quotata in borsa* devono essere accertati i seguenti dati: ragione sociale, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio, data di fondazione.

2.2 Beneficiario

Sono beneficiari le persone fisiche/giuridiche che alla scadenza dell'assicurazione (caso di vita) o al verificarsi dell'evento assicurato (decesso o sinistro) hanno diritto per contratto alla prestazione dell'assicurazione sulla vita.



III. Obbligo di identificazione del contraente

1 Contratti per cui vige l'obbligo di identificazione

All'avvio di nuove relazioni d'affari il collaboratore deve identificare la controparte sulla scorta di un documento rilasciato da un'autorità. Il collaboratore deve procedere all'identificazione completa del contraente anche qualora lo conosca personalmente.

Non è ammessa un'eventuale rinuncia all'identificazione. In caso di stipula dei contratti di seguito specificati, il collaboratore deve identificare il contraente, indipendentemente dall'ammontare del premio e/o del versamento effettuato sul conto/deposito.

1.1 Contratti di assicurazione vita individuali con componente di risparmio del pilastro 3b

Per ogni stipula di un'assicurazione individuale sulla vita con componente di risparmio (polizze 3b) è necessario procedere all'identificazione del contraente. Per assicurazioni sulla vita con componente di risparmio si intendono le assicurazioni di capitalizzazione e di rendita, incluse le assicurazioni vitalizie per il caso di morte. Per quanto concerne gli obblighi di diligenza, le assicurazioni sulla vita legate a quote d'investimento sono equiparate alle assicurazioni vita individuali.

1.2 Versamento su un conto premi prima della stipula del contratto

Il cliente deve essere identificato anche in caso di versamento destinato a un'assicurazione vita individuale (indipendentemente dal fatto che questa presenti una componente di risparmio), qualora non vi sia ancora un contratto d'assicurazione al quale possa essere attribuito il suddetto versamento.

1.3 Stipula di contratti ipotecari

Nell'ambito della concessione di un credito ipotecario il contraente coincide con il mutuatario, che può essere costituito da una o più persone fisiche o giuridiche (p.es. solidarietà passiva).

L'identificazione del mutuatario deve avvenire in ogni caso **prima** del pagamento del prestito ipotecario, a prescindere dall'importo.

1.4 Cambio del contraente

In caso di cambio del contraente, ad es. sostituzione del contraente dell'assicurazione, valgono gli stessi obblighi di identificazione connessi alla stipula del contratto. Anche la cessione è considerata cambio del contraente.

1.5 Successione

L'identificazione di una comunione ereditaria avviene tramite richiesta di una copia semplice del documento d'identità dei soci ovvero degli eredi che sottoscrivono il contratto.



2 Divieto di autoidentificazione

I collaboratori che stipulano un contratto per se stessi, quand'anche titolati ad assolvere gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, devono comunque farsi identificare da un collega.

3 Deroghe all'obbligo di identificazione

L'obbligo di identificare il contraente decade

- a) per le variazioni contrattuali e le nuove stipule, qualora il contraente sia già stato identificato in sede di stipula di altro contratto;
- qualora il contraente sia già stato identificato all'interno di Allianz Suisse secondo i principi fondamentali della LRD.

Il collaboratore è tenuto a specificare negli atti quale dei motivi di cui sopra ha determinato la mancata identificazione. È necessario allegare agli atti le copie dei documenti utilizzati per la verifica originaria.

Si prega di notare che, indipendentemente da tale eccezione dell'identificazione, l'avente diritto economico deve essere accertato.

4 Identificazione di una persona fisica

4.1 Documenti ammessi per l'identificazione

I documenti ammessi per l'identificazione sono il passaporto, la carta d'identità e il libretto per stranieri. Qualora i documenti di identificazione presentino una data di scadenza, il documento utilizzato per l'identificazione deve essere valido al momento dell'identificazione (ciò significa che la data di scadenza non deve essere superata).

4.2 Contatto diretto con il cliente

Se i rapporti commerciali vengono intrapresi tramite contatto personale, il collaboratore è tenuto a identificare il contraente sulla base di un documento d'identità (ai sensi del punto III 4.1) e a fare una fotocopia autenticata ai sensi del punto III 4.4.

4.3 Contatto indiretto con il cliente

Se la relazione d'affari viene instaurata telefonicamente, per iscritto, in modalità elettronica o tramite un intermediario che non abbia stipulato con Allianz Suisse un accordo di delega, l'identità del cliente con domicilio in Svizzera viene verificata sulla scorta di una fotocopia autenticata di un documento identificativo ai sensi del punto III 4.1. Fotocopie e autenticazione devono essere ben leggibili.

In questo caso Allianz Suisse procede alla verifica dell'indirizzo di domicilio confrontandolo con l'indirizzo di recapito della posta o in maniera analoga.



Poiché sussiste un contatto soltanto indiretto con il cliente, Allianz Suisse può accettare l'autenticazione ossia l'attestazione di autenticità della copia del documento di identità solo se rilasciata da:

- un pubblico ufficiale (ad es. notaio, avvocato con iscrizione in un registro degli avvocati in Svizzera o altro ufficio pubblico preposto al servizio di autenticazione);
- un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell'art. 2 LRD (ad es. delle FFS);
- la Posta Svizzera ("Mani proprie").

4.4 Documentazione

Per le assicurazioni sulla vita il collaboratore è tenuto a registrare per iscritto i dati fondamentali sul modulo antiriciclaggio (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, indirizzo domicilio, documento presentato, numero del documento, luogo di rilascio, Stato di rilascio e data di scadenza) e a fare una fotocopia leggibile del documento di identità visionato. Il collaboratore è tenuto ad apporre sulla fotocopia la dicitura "Conforme all'originale" (o un'indicazione equivalente) e a specificare, apponendo data e firma sul duplicato, quando ha preso visione del documento d'identità originale e quando ne ha effettuato la fotocopia. La fotocopia del documento di identità serve unicamente per verificare che il collaboratore che ha eseguito l'identificazione abbia riportato correttamente i dati del contraente sul modulo antiriciclaggio. Il modulo, firmato e compilato in tutte le sue parti, deve essere allegato alla pratica insieme alla fotocopia del documento d'identità.

Per i contratti ipotecari il collaboratore è tenuto a fare una fotocopia leggibile del documento di identità visionato. Inoltre è tenuto ad apporre sulla fotocopia la dicitura "Conforme all'originale" (o un'indicazione equivalente) e a specificare, apponendo data e firma sul duplicato, quando ha preso visione del documento d'identità originale e quando ne ha effettuato la fotocopia. A differenza delle assicurazioni sulla vita, per i contratti ipotecari non viene utilizzato il modulo antiriciclaggio.

Devono essere conservati i seguenti documenti (cfr. anche l'art. 17 OAD-ASA):

- i documenti relativi alla stipula del contratto;
- i documenti che sono serviti per l'identificazione del contraente;
- i documenti sostitutivi e l'annotazione agli atti ai sensi dell'art. 6 OAD-ASA;
- gli atti relativi alla rinuncia all'identificazione del contraente ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 OAD-ASA;
- i documenti che sono serviti per l'accertamento del beneficiario, del detentore del controllo o dell'avente diritto economico ai sensi dell'art. 11 OAD-ASA;
- i documenti relativi agli accertamenti particolari di relazioni d'affari ad alto rischio ai sensi dell'art. 14 OAD-ASA.

4.5 Cliente domiciliato all'estero

Le direttive di accettazione di Allianz Suisse **vietano** l'offerta e la stipula di contratti vita individuale con soggetti domiciliati all'estero.



Tale divieto vale anche per i contratti ipotecari, fatta eccezione per i casi speciali e le operazioni legate alla cura del portafoglio (tra cui aumenti, conversioni, proroghe di ipoteche). Possono essere finanziati solo immobili situati in Svizzera. Eventuali casi speciali devono essere segnalati all'Ufficio antiriciclaggio prima della stipula contrattuale.

Per quanto riguarda l'identificazione dei clienti con domicilio all'estero si prega di rivolgersi al competente responsabile antiriciclaggio del proprio servizio o direttamente all'Ufficio antiriciclaggio.

Fa eccezione la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con clienti domiciliati nel Principato del Liechtenstein in virtù dell'"Accordo relativo all'assicurazione diretta e all'attività di intermediazione assicurativa tra Principato del Liechtenstein e Confederazione Elvetica".

5 Procedura di identificazione per persone giuridiche e società di persone

Fra i possibili clienti rientrano, in particolare, le seguenti persone giuridiche e società di persone: società anonime, società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni e fondazioni, nonché società collettive e in accomandita semplice.

L'identificazione di una persona giuridica richiede una doppia procedura:

- da un lato, il collaboratore deve identificare la persona giuridica ovvero la società di persone in quanto tale, registrare i dati sull'apposito modulo antiriciclaggio e mettere agli atti i documenti richiesti:
- dall'altro lato, devono essere identificate anche le persone fisiche che operano per conto della persona giuridica (ovvero le persone fisiche che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione ovvero il contratto di credito ipotecario in nome della persona giuridica). Se si tratta di una persona iscritta al registro di commercio, l'identificazione può avvenire mediante semplice fotocopia di un documento ufficiale corredato di foto e firma. Se invece si tratta di una persona non iscritta al registro di commercio va richiesta la presentazione di una procura e l'identificazione deve avvenire secondo il punto III 4.

Se, inoltre, la persona giuridica è una persona giuridica operativa non quotata in borsa o una società di persone, è necessario accertare il detentore del controllo.

5.1 Aziende iscritte al registro di commercio

Se il contraente è iscritto al registro di commercio, la verifica dell'identità viene effettuata dal collaboratore in base a un estratto dal registro di commercio risalente a non oltre dodici mesi prima o a un certificato estero equivalente. Sono equiparate all'estratto dal registro di commercio le pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), sull'Indice centrale delle ditte (ZEFIX), su Teledata e le pubblicazioni nonché le certificazioni scritte delle autorità di vigilanza e dell'Ufficio di revisione (Testat). Allianz Suisse può richiedere in qualunque momento un estratto originale del registro di commercio senza dover addurre giustificazioni.

Se vi è ragione di ritenere che l'iscrizione sia stata recentemente modificata o che ne sia stata richiesta variazione, il cliente deve presentare un estratto che attesti la situazione aggiornata.



5.2 Aziende non iscritte al registro di commercio

Le persone giuridiche non iscritte al registro di commercio (ad es. associazioni) e le società di persone devono essere identificate sulla base di documenti equivalenti all'iscrizione al registro di commercio. Sono considerati documenti equivalenti in particolare gli statuti, i contratti societari, gli atti di fondazione, l'ultima certificazione dell'Ufficio di revisione, un'autorizzazione emessa dalla polizia del commercio o un estratto scritto da elenchi o banche dati affidabili gestiti da enti privati. I suddetti estratti non devono essere più vecchi di dodici mesi.

5.3 Aziende con sede all'estero

Le direttive di accettazione di Allianz Suisse **vietano** l'offerta e la stipula di contratti vita individuale con aziende aventi sede all'estero.

Tale divieto vale anche per i contratti ipotecari, fatta eccezione per i casi speciali e le operazioni legate alla cura del portafoglio (tra cui aumenti, conversioni, proroghe di ipoteche). Possono essere finanziati solo immobili situati in Svizzera. Eventuali casi speciali devono essere segnalati all'Ufficio antiriciclaggio prima della stipula contrattuale.

Per quanto riguarda l'identificazione dei clienti con sede all'estero si prega di rivolgersi al responsabile competente antiriciclaggio del proprio servizio o direttamente all'Ufficio antiriciclaggio.

È fatta eccezione per la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con aziende aventi sede nel Principato del Liechtenstein in virtù dell'"Accordo relativo all'assicurazione diretta e all'attività di intermediazione assicurativa tra Principato del Liechtenstein e Confederazione Elvetica".

6 Obbligo di nuova identificazione

È necessario procedere a una nuova identificazione del contraente se nel corso della relazione commerciale sorgono dubbi circa la sua identità e in particolare se tali dubbi riguardano la correttezza dei dati relativi all'identità.



IV. Obbligo di accertamento dell'avente diritto economico, del detentore del controllo e del beneficiario

1 Avente diritto economico

Per avente diritto economico dei valori patrimoniali si intende ogni persona fisica che, dal punto di vista economico, versi effettivamente i premi o provveda al pagamento degli interessi e dei rimborsi (ammortamento).

Per ammortamento si intende l'ammortamento diretto, ovvero il saldo parziale o totale del credito ipotecario. Non rientrano invece nel concetto di ammortamento, come inteso nel presente documento, gli ammortamenti indiretti (ad es. ammortamento mediante assicurazione sulla vita del pilastro 3a). Si è tuttavia in presenza di un ammortamento diretto quando i capitali di risparmio del pilastro 3a vengono utilizzati per la riduzione del credito ipotecario.

Il collaboratore può partire dal presupposto che il contraente agisca per proprio conto, ovvero che corrisponda di fatto all'avente diritto economico dei valori patrimoniali apportati.

2 Procedura di accertamento dell'avente diritto economico e del detentore del controllo

Il collaboratore deve sempre richiedere al contraente una dichiarazione scritta sull'avente diritto economico, a prescindere dall'importo. I relativi dati devono essere riportati dal contraente sul modulo antiriciclaggio (per i contratti ipotecari viene utilizzato un modulo diverso rispetto a quello per il comparto vita) e devono essere inseriti anche se il contraente coincide con l'avente diritto economico.

2.1 Dati necessari sull'avente diritto economico

Nella dichiarazione scritta sull'avente diritto economico, il contraente deve rendere noti i seguenti dati.

2.1.1 Per le persone fisiche

Cognome, nome, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio, data di nascita, nazionalità della persona fisica

2.1.2 Per le società di sede

Cognome, nome, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio, data di nascita, nazionalità delle persone fisiche a cui è riferibile il patrimonio della società di sede.

La società di assicurazioni deve richiedere al contraente una dichiarazione scritta che indichi quale persona fisica sia l'avente diritto economico (cfr. punti IV 2.1.3 e 2.1.4).

2.1.3 Per le persone giuridiche operative non quotate in borsa e per le società di persone

Ragione sociale, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio, data di fondazione della persona giuridica compresi i dati sul detentore del controllo (cfr. punto II 2.1)



2.1.4 Per le persone giuridiche operative quotate in borsa

Ragione sociale, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio, data di fondazione della persona giuridica

2.1.5 Cambio del contraente

In caso di cambio del contraente in un contratto esistente, deve essere eventualmente accertato l'avente diritto economico/il detentore del controllo secondo quanto indicato ai punti IV 2.1.1 - 2.1.4.

3 Obbligo di nuovo accertamento dell'avente diritto economico e del detentore del controllo

Se nel corso della relazione commerciale sorgono dubbi riguardo all'avente diritto economico o al detentore del controllo, è necessario procedere a un nuovo accertamento dell'avente diritto economico ovvero del detentore del controllo, in particolare se tali dubbi riguardano:

- il fatto che il contraente o il detentore del controllo coincida con l'avente diritto economico;
- la credibilità delle dichiarazioni rilasciate dal contraente in merito all'avente diritto economico o al detentore del controllo;
- in caso di riscatto di un'assicurazione, il fatto che l'avente diritto economico non sia lo stesso indicato alla stipula del contratto.

4 Obbligo di accertamento del beneficiario

Il beneficiario deve essere sempre accertato, a prescindere dall'importo, al più tardi al momento del pagamento dell'assicurazione sulla vita. L'accertamento viene effettuato sostanzialmente con le stesse modalità previste per l'avente diritto economico.

Il collaboratore chiede al contraente dell'assicurazione o al beneficiario di comunicargli per iscritto le coordinate bancarie del destinatario del pagamento. Se il beneficiario è una persona fisica, devono essere inseriti i dati relativi a cognome, nome, indirizzo, domicilio, data di nascita e nazionalità. Se si tratta invece di una persona giuridica, devono essere registrati i dati su relativi a indirizzo di domicilio, Stato di domicilio e data di fondazione. Se la persona giuridica, inoltre, è da considerarsi una persona giuridica operativa non quotata in borsa o una società di persone, deve essere accertato prima del pagamento anche il detentore del controllo.

Se il beneficiario/detentore del controllo è una persona politicamente esposta in Svizzera o all'estero oppure una persona politicamente esposta presso un'organizzazione internazionale e sussiste inoltre un rischio elevato, prima del pagamento, oltre ad effettuare particolari accertamenti, è necessario informare l'Ufficio antiriciclaggio, che provvede a richiedere l'approvazione del Comitato direttivo.

Gli esiti dell'accertamento devono essere registrati sui documenti di pagamento o riportati negli atti in una nota a parte.

Sono vietati in ogni caso i pagamenti in contanti.



V. Particolari obblighi di accertamento

1 Principio

L'identificazione del cliente e l'accertamento dell'avente diritto economico sono solo una delle componenti di un'efficace lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento di organizzazioni terroristiche. Alla stipula di un contratto o nel corso di un rapporto contrattuale già in essere, è tuttavia fondamentale che ogni collaboratore presti particolare attenzione e verifichi se l'operazione o la transazione risulta plausibile. Esistono inoltre operazioni che per via di determinati fattori (identità del contraente o ammontare dei premi) sono di per sé particolarmente a rischio di riciclaggio di denaro.

Subentrano ulteriori obblighi di chiarimento ogniqualvolta vi sia il sospetto che i valori patrimoniali siano riconducibili a un crimine o a un delitto fiscale qualificato o che a disporre degli stessi sia un'organizzazione criminale, che la transazione auspicata sia finalizzata al riciclaggio di denaro o al finanziamento di organizzazioni terroristiche. Tali sospetti possono sorgere alla stipula del contratto o nel corso di un rapporto contrattuale.

2 Quando devono essere svolti gli accertamenti particolari

Il collaboratore deve compilare il modulo antiriciclaggio "Accertamenti particolari" ogniqualvolta

- l'operazione o la transazione appaia inconsueta (cfr. V art. 4 e segg.);
- il premio unico di un'assicurazione di risparmio o di rendita vitalizia superi l'importo di 250'000 franchi (o controvalore); oppure
- il premio annuo complessivo di un'assicurazione di risparmio o di rendita vitalizia superi l'importo di 15'000 franchi (o controvalore).

Lo stesso criterio si applica qualora il contraente dell'assicurazione/cliente stipuli, contemporaneamente o successivamente, vari contratti (polizze e/o conti/depositi) e il totale complessivo dei premi ovvero dei versamenti operati sui conti/depositi superi i suddetti importi.

Gli accertamenti particolari sono dunque intesi a determinare con maggior chiarezza le circostanze e le finalità delle operazioni a rischio.

Il collaboratore verifica la plausibilità delle risposte riportate sul modulo antiriciclaggio "Accertamenti particolari". In presenza di dubbi è necessario procedere come indicato ai punti V 4.3 e 4.4.

3 Oggetto degli accertamenti particolari

Dovendo effettuare accertamenti particolari sul contraente, il collaboratore deve raccogliere informazioni su

- lo scopo della stipula contrattuale;
- l'avente diritto economico:
- l'eventuale esposizione politica del contraente o dell'avente diritto economico;



- l'origine dei valori patrimoniali apportati e sulla provenienza del patrimonio del contraente o dell'avente diritto economico;
- l'attività professionale o economica del contraente o dell'avente diritto economico;
- la situazione finanziaria del contraente e dell'avente diritto economico:
- i detentori del controllo, se si tratta di una persona giuridica/società di persone non quotata in borsa;
- la persona che ha fondato l'azienda o sulla persona che ha accesso ai documenti nel caso di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali per le quali non vi sia un preciso avente diritto economico;
- la finalità delle prestazioni assicurative;
- i dettagli della transazione.

Il collaboratore deve infine valutare la plausibilità dei dati. Il modulo antiriciclaggio "Accertamenti particolari" deve essere sempre allegato al dossier.

4 Carattere inusuale della relazione commerciale o della transazione ad alto rischio

4.1 Principio

Il collaboratore deve verificare la plausibilità della stipula contrattuale ogniqualvolta essa risulti inusuale sulla base delle circostanze economiche della transazione o della sfera di interessi degli aventi diritto.

4.2 Tipici elementi di sospetto

Possono sorgere dubbi nelle situazioni seguenti o in circostanze affini:

- il contraente esprime esigenze di discrezione che travalicano le consuetudini del settore, in particolare richiede che il contratto non venga acquisito nella banca dati o che venga identificato da un numero o da un nome fittizio o in assenza di un contatto personale;
- l'importo dei valori patrimoniali conferiti non corrisponde alla situazione economica del cliente o a quanto noto sullo stesso;
- la struttura della proposta assicurativa o del contratto indica un obiettivo di natura criminale o di matrice illegale;
- viene conferita una procura per il pagamento dell'ammortamento a un soggetto che non è in rapporti sufficientemente stretti con il contraente;
- la tipologia dell'attività commerciale svolta dalla controparte e/o dall'avente diritto economico e il luogo in cui si svolge sono sospetti;
- il contraente richiede che oltre alla polizza assicurativa venga emessa una dichiarazione di garanzia;
- l'obiettivo del contratto non è chiaro o appare economicamente insensato;



- il contraente desidera versare un importo in contanti (divieto di accettare ed effettuare pagamenti in contanti);
- viene conferita procura a una persona che, con tutta evidenza, non risulta avere una relazione sufficientemente stretta con la controparte;
- viene impartito un ordine per il pagamento in contanti delle prestazioni assicurative o dei fondi in deposito al beneficiario;
- il contraente cerca di evitare il contatto personale richiesto dalla società;
- la relazione d'affari viene instaurata con unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali per le quali non vi sia un preciso avente diritto economico;
- vi è il sospetto che il contraente o l'avente diritto economico appartengano a un'organizzazione terroristica o criminale, che le prestino il proprio sostegno, le siano in altro modo vicine o intrattengano un qualche rapporto con i suoi componenti;
- viene richiesto il riscatto di un prodotto assicurativo a capitalizzazione subito dopo la stipula senza alcun motivo plausibile oppure, a breve distanza (entro i primi sei mesi) dall'accensione del prestito ipotecario vengono effettuati ammortamenti straordinari;
- i rimborsi (ammortamenti) previsti non sono conciliabili con la situazione economica del mutuatario o dell'avente diritto economico:
- un soggetto terzo effettua un pagamento per conto del mutuatario e l'estinzione non viene effettuata attraverso una banca svizzera, un'assicurazione svizzera, una cassa pensioni svizzera o un notaio svizzero;
- il contraente fornisce informazioni errate o fuorvianti, rifiuta di comunicare i dati richiesti o di trasmettere documenti normalmente necessari per la stipula del contratto;
- il contraente sollecita tempi brevi;
- vengono richiesti servizi o prodotti speciali (prodotti wrapper);
- la stipula (di un'assicurazione o un contratto ipotecario) o il rimborso (ammortamento)
 di un'ipoteca vengono effettuati in circostanze insolite, ad es. oltre al mutuatario vengono coinvolti terzi, come un terzo prestatore di pegno, precedentemente estranei al
 rapporto contrattuale oppure il rimborso (ammortamento) viene effettuato senza indicare un motivo plausibile.

Il precedente elenco di circostanze sospette si intende non esaustivo (cfr. anche gli artt. 13^{bis} e 13^{ter} OAD-ASA).

4.3 Comportamento del collaboratore in caso di rapporti commerciali e transazioni sospetti

Il collaboratore compila il modulo "Accertamenti particolari" e verifica la plausibilità delle risposte e, qualora necessario, reperisce ulteriori informazioni utili all'accertamento. Non tutte le informazioni devono essere accettate in maniera acritica. Il risultato degli accertamenti deve essere registrato per iscritto o in altra forma idonea sull'apposito modulo e archiviato nel dossier del contraente o memorizzato in formato elettronico.

Se riesce a chiarire immediatamente eventuali dubbi reperendo le informazioni necessarie, il collaboratore è tenuto ad annotare i nuovi elementi con relativa motivazione, affinché anche



un soggetto terzo non informato possa ricostruire la fattispecie in qualsiasi momento. Il collaboratore deve infine consegnare la relativa documentazione al responsabile antiriciclaggio del proprio servizio. Qualora sorgano dubbi che rendano necessari ulteriori accertamenti o la relazione d'affari imponga ulteriori obblighi di verifica, il collaboratore ha l'obbligo di informare immediatamente il responsabile antiriciclaggio del proprio servizio o la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio e di trasmettere i documenti confidenziali.

4.4 Dubbi residui e relative competenze

Dopo avere interpellato la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio, il responsabile antiriciclaggio decide in merito alla necessità di procedere a ulteriori accertamenti che rientrano nelle sue competenze, definendone altresì il tipo e le modalità. La direzione dell'Ufficio antiriciclaggio stabilisce il luogo deputato da quel momento alla custodia degli atti ed eventualmente respinge una transazione o risolve un contratto in essere. Il responsabile antiriciclaggio del servizio competente decide l'ulteriore procedura da adottare nei confronti della controparte o di altre persone che si sono dimostrate sospette. Il collaboratore deve in ogni caso prestare la propria collaborazione al responsabile antiriciclaggio nel condurre ulteriori accertamenti in base alle direttive da questi emanate, seguendone inoltre le indicazioni per il prosieguo della relazione con il contraente. Dopo aver interpellato la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio, il responsabile antiriciclaggio del servizio competente decide in modo definitivo circa l'accettazione o il rifiuto della relazioni d'affari. I pagamenti relativi a transazioni respinte o annullate non possono avvenire in contanti, bensì in una forma che all'occorrenza consenta di verificare il cosiddetto "paper trail" (traccia documentale del denaro).

5 Operazioni a rischio

5.1 Definizione di operazione a rischio

Le operazioni a rischio sono stipule contrattuali richieste o già in essere che evidenziano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- il premio unico di un'assicurazione di risparmio o di rendita vitalizia è superiore a 500'000 franchi (o controvalore);
- il premio annuo di un'assicurazione di risparmio o di rendita vitalizia è superiore a 30'000 franchi (o controvalore) per contratto;
- il contraente sposta il proprio domicilio al di fuori del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein;
- una relazione d'affari con una persona politicamente esposta (PEP);
- il contraente è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro (organizzazione non profit);
- la relazione d'affari riguarda una persona presente in una lista di soggetti sottoposti a misure restrittive;
- la relazione d'affari è considerata operazione a rischio dalla direzione dell'Ufficio antiriciclaggio in seguito ad accertamenti particolari.



5.2 Persone politicamente esposte

5.2.1 Definizione

a) Persone politicamente esposte all'estero

Persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale.

b) Persone politicamente esposte in Svizzera

Persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale; le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione.

c) Persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali

Persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti.

d) Persone politicamente esposte di federazioni sportive internazionali

Persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d'amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti. Sono considerate federazioni sportive internazionali il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

e) Persone legate a persone politicamente esposte

Persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone politicamente esposte di cui alle precedenti lettere a) - d).

5.2.2 Procedura

a) Persone politicamente esposte all'estero e persone politicamente esposte in Svizzera considerate ad alto rischio

In presenza di una relazione d'affari con una persona politicamente esposta all'estero o con una persona politicamente esposta in Svizzera considerata ad alto rischio (cfr. punto V 4.2), la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio sottopone il caso al membro competente del Comitato direttivo o all'intero Comitato direttivo. Questi ultimi decidono in maniera conclusiva circa l'avvio commerciale della relazione d'affari.

b) Persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali



Le relazioni d'affari nelle quali una persona politicamente esposta presso un'organizzazione intergovernativa o una federazione sportiva internazionale sia contraente o avente diritto economico sono considerate ad alto rischio solo se è soddisfatto un ulteriore criterio che indichi un rischio elevato (cfr. punto V 4.2). La direzione dell'Ufficio antiriciclaggio sottopone tali operazioni al membro competente del Comitato direttivo o all'intero Comitato direttivo. Questi ultimi decidono in maniera conclusiva circa l'avvio della relazione d'affari.

5.3 Procedura in caso di operazioni a rischio

In presenza di un'operazione a rischio, il collaboratore deve inoltrare immediatamente il modulo "Accertamenti particolari", debitamente compilato, al responsabile antiriciclaggio del proprio servizio, il quale, a sua volta, dopo una prima verifica trasmetterà il dossier alla direzione dell'Ufficio antiriciclaggio, che deciderà circa l'ulteriore procedura da adottare.

Il collaboratore deve informare immediatamente il responsabile antiriciclaggio del proprio servizio o la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio se è a conoscenza o ha ragione di sostenere che un'operazione in atto è a rischio o potrebbe diventarlo nel corso della relazione d'affari. Gli stessi decideranno come gestire il prosieguo della relazione.

5.4 Segnalazione e vigilanza

Le operazioni a rischio vengono sistematicamente segnalate come tali. In caso di mutate circostanze, solo l'Ufficio antiriciclaggio ha facoltà di escludere la segnalazione.

Eventuali variazioni riguardanti le operazioni a rischio devono essere comunicate al responsabile antiriciclaggio del servizio competente, se relazionabili al riciclaggio di denaro (ad es. aumento del premio, riscatto, riscatto parziale, prestito su polizza, cessione, ecc.). Questi deciderà autonomamente e, ove necessario, in accordo con la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio, circa l'ulteriore procedura da adottare. La direzione dell'Ufficio antiriciclaggio deve essere consultata ogniqualvolta il totale dei premi ovvero i premi periodici annui aumentino fino a superare rispettivamente l'importo di 500'000 franchi (o controvalore) e di 30'000 franchi (o controvalore). Altrettanto vale se il contraente è diventato una persona politicamente esposta (PEP) o è stato inserito in una lista di misure restrittive.



VI. Disposizioni finali

1 Divieto di accettazione/versamento di denaro contante, denaro WIR e assegni

In linea di massima è vietato effettuare e ricevere pagamenti in contanti, con assegni o denaro WIR (accettazione di denaro WIR solo previo accordo con il CFO di Allianz Suisse). Non è ammessa alcuna deroga a questo principio. Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario o postale indicato dal cliente.

Qualunque richiesta del cliente di versare o ricevere pagamenti in denaro contante, con assegni o denaro WIR deve essere categoricamente respinta facendo riferimento alla direttiva antiriciclaggio di Allianz Suisse. Le richieste di questo tipo devono essere immediatamente segnalate al responsabile antiriciclaggio del servizio.

2 Obbligo di riservatezza

Onde garantire l'efficacia delle misure contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo e nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati, ciascun collaboratore è strettamente vincolato all'obbligo di riservatezza su tutti i casi a rischio riciclaggio a lui noti, sia nei confronti di terzi sia all'interno della società. Fanno eccezione unicamente i rispettivi superiori, il responsabile antiriciclaggio del rispettivo servizio e la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio. Tale divieto d'informazione vale in particolare nei confronti delle persone sulle quali sussistano dubbi o sospetti.

3 Obbligo di documentazione

3.1 Modalità di documentazione

Lo scopo della documentazione è quello di dimostrare in qualunque momento e in modo esaustivo l'osservanza degli obblighi di diligenza. A questo proposito i collaboratori annotano per iscritto gli accertamenti effettuati e le misure adottate unitamente alle relative motivazioni, affinché anche un perito esterno alla loro società possa sempre ricostruire il caso. Tutti gli atti e i documenti sono soggetti, senza eccezione, all'obbligo di conservazione.

Tale documentazione deve poter essere presentata in qualsiasi momento (entro un giorno lavorativo) all'Ufficio interno antiriciclaggio.

Se un ente esterno avanza la legittima richiesta di visionare la documentazione direttamente presso il collaboratore o il responsabile antiriciclaggio, è necessario informare immediatamente la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio. La documentazione completa deve poter essere presentata entro due giorni lavorativi.

3.2 Conservazione della documentazione

I dossier possono essere conservati in formato cartaceo o elettronico. Il luogo di conservazione (in formato cartaceo o elettronico) deve trovarsi in Svizzera. I documenti che attestano la regolare osservanza degli obblighi di diligenza preventivi, come ad esempio l'identificazione del contraente, l'accertamento dell'avente diritto economico, del detentore del controllo e del



beneficiario, appartengono in ogni caso al dossier principale, unitamente ai moduli sugli accertamenti particolari.

La direzione dell'Ufficio antiriciclaggio conserva separatamente gli atti e i dati relativi alle segnalazioni. Tutta la documentazione relativa ai casi per i quali sia stato necessario consultare il responsabile antiriciclaggio e che sia stata inoltrata a quest'ultimo ai sensi della direttiva permane in sua custodia fino all'intervento della direzione dell'Ufficio antiriciclaggio. La direzione dell'Ufficio antiriciclaggio stabilisce, ai sensi delle disposizioni sulle raccolte dati separate (art. 17 cpv. 2 OAD-ASA), il luogo deputato da quel momento in poi alla custodia della documentazione. Sono emessi duplicati ove necessario. Se vengono consegnati giustificativi al responsabile antiriciclaggio del servizio competente, deve essere annotato sul dossier in forma concisa e neutra il luogo in cui si trova l'ulteriore documentazione. Il responsabile antiriciclaggio di ciascun servizio è autorizzato a emanare disposizioni proprie circa la forma e il contenuto di tali note e osservazioni.

3.3 Durata della conservazione dei documenti

Di norma i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cessazione del contratto. L'obbligo di distruzione di documenti importanti (dati relativi ad una segnalazione, vedi sopra) previsto dalla legge compete alla direzione dell'Ufficio antiriciclaggio.

4 Delega degli obblighi di diligenza

Allianz Suisse può trasferire a terzi (in particolare intermediari assicurativi) gli obblighi di diligenza. A questo scopo la società stipula un accordo scritto di delega con il soggetto terzo incaricato. L'accordo di delega illustra gli obblighi di diligenza trasferiti e vincola gli incaricati all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Non è in alcun caso consentito che l'incaricato o un altro collaboratore deleghi a sua volta gli obblighi di diligenza.

5 Obbligo di comunicazione e blocco dei beni

In caso di fondato sospetto che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari siano implicati in operazioni di riciclaggio di denaro, la direzione dell'Ufficio antiriciclaggio inoltra una denuncia alle autorità competenti. Ai collaboratori non è consentito rivolgersi direttamente alle autorità; in caso di sospetta operazione di riciclaggio di denaro, questi devono necessariamente inoltrare denuncia alla direzione dell'Ufficio antiriciclaggio.

Anche il blocco dei beni conseguente a tale denuncia viene disposto dalla direzione dell'Ufficio antiriciclaggio. Il personale si impegna a non diffondere alcuna informazione al riguardo, anche nei confronti del cliente interessato.



6 Sanzioni

6.1 Disposizioni penali

La direttiva dell'Ufficio antiriciclaggio applica all'interno dell'azienda il diritto pubblico vigente. Le violazioni degli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono perseguibili per legge. A seguito di una violazione della presente direttiva il collaboratore può dunque incorrere in una sanzione ai sensi delle pertinenti norme del Codice penale e della Legge sul riciclaggio di denaro.

6.2 Misure giuslavoristiche

Se un collaboratore viola la presente direttiva, l'Ufficio antiriciclaggio è tenuto a darne comunicazione al suo superiore. All'occorrenza la società adotta i provvedimenti necessari nell'ambito del diritto del lavoro, ad es. ammonimento formale, richiamo o, in casi particolarmente gravi, licenziamento ordinario o senza preavviso.

7 Entrata in vigore

La presente direttiva, redatta dall'Ufficio antiriciclaggio, entra in vigore, con delibera del Comitato direttivo del 15 dicembre 2015, dal 1° gennaio 2016 e sostituisce la direttiva dell'Ufficio antiriciclaggio del 1° dicembre 2013, appendici comprese.



VII. Organigramma dell'Ufficio antiriciclaggio

L'organigramma aggiornato con la designazione dei responsabili è reperibile sull'intranet (digitare "LRD" o "organigramma" nel campo di ricerca).

